



*Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST
VENETO-TRENTINO ALTO ADIGE-FRIULI VENEZIA GIULIA-EMILIA ROMAGNA-MARCHE

Agli UMC della DGT NE
Loro sedi

Ai CPA della DGT NE
Loro sedi

Oggetto: disposizioni operative in materia di nazionalizzazioni.

Con nota prot. 112947 d.d. 27/05/2016 questa DGT ha già fornito disposizioni in materia. In particolare è stato ribadito che, per i veicoli da immettere in circolazione in Italia e non coperti da omologazione europea, è necessario richiedere evidenze delle norme tecniche in base alle quali il veicolo stesso sia stato approvato, e che comunque non risulta preclusa la richiesta di collaborazione da parte dei CPA.

Tale aspetto viene anche sottolineato dall'art. 24 della direttiva UE 2007/46 del Parlamento Europeo e del Consiglio, laddove si evidenzia che anche in presenza di una omologazione individuale rilasciata da uno Stato membro, questa ha una validità limitata al territorio del medesimo.

Ne consegue pertanto che, da parte del richiedente l'immatricolazione in un altro Stato membro, dovrà essere richiesta allo Stato che ha rilasciato l'omologazione individuale, una dichiarazione che riporti le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato.

E' stato riscontrato che, anche a causa di una non sempre uniforme interpretazione delle predette disposizioni da parte degli UMC stessi, sono state talvolta fornite istruzioni non sempre esaustive agli studi di consulenza automobilistica che operano sul territorio.

Al fine quindi di rendere uniforme le procedure, tenendo anche conto di quanto stabilito dalle norme europee vigenti, si dispone quanto segue.

Ad esclusione dei veicoli esteri di proprietà di connazionali e cittadini comunitari che rientrano in Europa, tutti gli altri veicoli per essere nazionalizzati dovranno riportare l'indicazione della direttiva europea vigente al momento della immatricolazione, in relazione all'annotazione del campo K.


Fermo restando che, nel caso di veicoli immatricolati in altro Stato UE, occorre tenere presente che, come ribadito con circolare n. B/23/2000MOT del 31.5.2000, in linea di principio, i veicoli immatricolati in uno Stato UE hanno i requisiti per essere immatricolati in ogni altro Paese della UE e ogni Stato membro può invocare legittimamente il divieto di immissione in circolazione ai sensi dell'art. 36 del "Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea" solamente se è in grado di provarne concretamente la pericolosità sotto il profilo della sicurezza e della salvaguardia dell'ambiente.

Si precisa inoltre che, per i veicoli di costruzione extraeuropea o prodotti per il mercato extraeuropeo, dovrà tassativamente essere indicato, sempre nel campo K o nelle righe descrittive della carta di circolazione, la copertura dell'omologazione europea vigente al momento dell'ingresso in Europa.

Qualora tale dato non fosse indicato nell'apposito campo o nelle righe descrittive, non sarà possibile procedere alla nazionalizzazione attraverso le procedure ordinarie.

In questo caso la domanda di nazionalizzazione sarà corredata dalla già citata documentazione fornita dallo Stato che ha rilasciato l'omologazione individuale, la quale dovrà essere verificata da un CPA e pertanto la richiesta dovrà essere presentata al CPA stesso. Nel caso in cui il CPA lo ritenesse necessario, oltre alla documentazione tecnica eventualmente fornita dal costruttore o dalle Autorità preposte in ambito UE, il veicolo dovrà essere presentato a visita e prova e ne dovrà essere valutata attentamente la possibilità di accoglimento della domanda di immatricolazione sul nostro territorio.

IL DIRIGENTE GENERALE
DR. ING. ALESSANDRO CALCHETTI



Segreteria Direttore Generale
Rag. Lorena Bellotti
Tel. 051-6046222 - 219

Sede di Venezia: Strada della Motorizzazione Civile, 13 - 30174 - Venezia-Mestre (VE) - Tel. 041-2388258
Sede di Bologna: Via dell'Industria n. 13 - 40138 - Bologna - Tel. 051-6046222
email: dgt.nordest@pec.mit.gov.it - dgtne@mit.gov.it